

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 3/TFN – Sezione Tesseramenti (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 05 ottobre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Guido Valori **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, Dott. Ferdinando Fanfani **Vice Presidenti**; Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Vincenzo Esposito Corona **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

**1. RECLAMO N. 006 DEL CALCIATORE SPINELLI LEONARDO (23.12.1997 MATR. FIGC 5111335) CONTRO LA SOCIETÁ G.S. VEDANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo.

**2. RECLAMO N. 007 DELLA SOCIETA' G.S. SUPERGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA LISTA DI SVINCOLO – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo.

**3. RECLAMO N. 008 DEL CALCIATORE POMPIANU MICHELE (09.02.1994 MATR. FIGC 4775239) AL FINE DI OTTENERE LO SVINCOLO DALLA SOCIETÁ U.S. ARBUS PER APOCRIFIA D FIRMA.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo del Sig. Pompianu Michele. Ai sensi dell'art. 30, comma 21, del C.G.S. dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**4. RECLAMO N. 010 DELLA SOCIETÁ S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L. AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE AGRIFOGLIO ALESSIO (28.02.1996 MATR. FIGC 4361001) – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE.**

Ordinanza.

## **II° COLLEGIO**

Avv. Guido Valori **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, Dott. Ferdinando Fanfani **Vice Presidenti**; Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Francesca Rinaldi **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

**5. RECLAMO N. 005 DEL CALCIATORE SIG. LILLO SALVATORE (02.10.1991 MATR. FIGC 4070120) AVVERSO IL VINCOLO SOTTOSCRITTO CON LA SOC. A.C.D. LEGNANO – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo.

**6. RECLAMO N. 011 DEL SIGNOR INFANTINO SAVERIANO (16.09.1986 - MATR. FIGC 4359802) CONTRO LA SOCIETÁ S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. IN RELAZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE DI TESSERAMENTO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE.**

Il Tribunale Federale ritiene che la posizione del calciatore Sig. Infantino Saveriano possa ritenersi valida rispetto alla richiesta di vincolo da parte della Società professionistica Carrarese Calcio S.r.l., e per questa ragione dispone di dar corso al tesseramento ed al vincolo con la suddetta Società.

Ordina restituirsi la tassa.

**7. RECLAMO N.012 DEL SIGNOR MARCHETTI DOMENICO (07.08.1990 MATR. FIGC 4481690) CONTRO LA SOCIETÁ S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. IN RELAZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE DI TESSERAMENTO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE.**

Il Tribunale Federale ritiene che la posizione del calciatore Sig. Marchetti Domenico possa ritenersi valida rispetto alla richiesta di vincolo da parte della Società professionistica A.S. Martina Franca 1947 S.R.L., e per questa ragione dispone di dar corso al tesseramento ed al vincolo con la suddetta Società.

Ordina restituirsi la tassa.

**8. RECLAMO N. 013 DELLA SOCIETÁ A.S.D. MANZANESE CALCIO AL FINE DI OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÁ DELLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BULFON LUCA (11.08.2000 MATR. FIGC 5224216) ALLA SOC. UDINESE CALCIO S.P.A. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della Società A.S.D. Manzanese Calcio.

Ordina restituirsi la tassa.

**9. RECLAMO N. 014 DELLA SOCIETÁ A.S.D. MANZANESE CALCIO AL FINE DI OTTENERE LA DECLARRATORIA DI VALIDITÁ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CARACCILO SIMONE (09.03.2000 MATR. FIGC 6589503) ALLA SOC. UDINESE CALCIO S.P.A. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della Società A.S.D. Manzanese Calcio.  
Ordina restituirsi la tassa.

**10. RECLAMO N. 015 DELLA SOCIETÁ A.S.D. MANZANESE CALCIO AL FINE DI OTTENERE LA DECLARRATORIA DI VALIDITÁ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE SITTARO DAVIDE (16.01.1999 MATR. FIGC 5421341) ALLA SOC. UDINESE CALCIO S.P.A. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della Società A.S.D. Manzanese Calcio.  
Ordina restituirsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Tesseramenti**  
Avv. Guido Valori

**Publicato in Roma il 6 ottobre 2015.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio